



ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31

30/07/2021

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 3 settembre 2020, n. 116. Approvazione.

L'anno *duemilaventuno*, il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **18,15** e ss, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 28869 del 22/07//2021, notificato a norma di legge, presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO		X
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 14. Assenti n.2

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rita Maria Trovato.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco, Avv. Riccotti, l'Assessore Sig. Scimonello e l'Ass. Arch. Pitrolo.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata, con l'assistenza del Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Scrutatori i Consiglieri Demaio, Scala e Morana.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Rita Maria Trovato, passa alla trattazione del punto aggiunto all'odg prot. N 29621 del 29/07/2021, ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 3 settembre 2020 n. 116", ed altresì comunica che l'A.C. ha presentato un emendamento tecnico all'altro punto aggiunto all'odg, inerente la proposta del Piano Economico Finanziario e tariffe TARI - Anno 2021. Riduzione TARI da emergenza epidemiologica da COVID – 19 per l'anno 2021.

Al fine di prenderne visione, alle ore 19,20, sospende i lavori della seduta.

Il Presidente, alle ore 19,45, riprende i lavori del Consiglio, procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Pacetto e Vindigni).

Il Presidente dà la parola al Capo Settore Entrate – Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago per la presentazione della proposta ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 3 settembre 2020 n. 116".

La Dott.ssa Drago illustra dettagliatamente la proposta e comunica che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è favorevole.

Il Consigliere Marino chiede la parola e propone il rinvio della trattazione dei punti aggiunti ad altra data. Dà lettura di una nota, a firma dei Consiglieri di minoranza in merito ai ritardi nella presentazione delle proposte, che si allega agli atti.

Il Consigliere Demaio interviene e concorda con la prima parte della nota letta dal consigliere Marino, in special modo sui ritardi e la tempistica con la quale vengono presentati questi atti. Ricorda che domani scadranno i termini per l'approvazione del "PEF", e non approvarli significherebbe non avere gli sgravi, inerenti la pandemia mentre per altri versi sostiene che ci sarebbero degli aumenti. Il Consigliere continua dicendo che, pur trovandosi in accordo con la prima parte della dichiarazione del Consigliere Marino, si fida della proposta e ritiene non poter accettare la richiesta di rinvio. Preannuncia a nome del gruppo Start Scicli, di essere contrari alla proposta di rinvio del Consiglio, in quanto facente parte della maggioranza consiliare.

Il Consigliere Caruso, componente del gruppo misto e Presidente della III<sup>a</sup> Commissione, riferisce di non aver potuto convocare la Commissione per la trattazione dei due punti, per mancanza del tempo visti i termini stretti dalla notifica. Il Consigliere riferisce che anche altri Comuni della provincia hanno approvato gli stessi atti in questi ultimi giorni. Ritiene che sia un fattore annoso registrare i ritardi con cui vengono predisposti atti di notevole importanza che non mettono il Consigliere nelle condizione di valutarli in modo approfondito. Chiede se sul "PEF" si possono presentare emendamenti.

Il Consigliere Giannone, in riferimento a quanto detto dal Consigliere Demaio, chiarisce che l'azione della minoranza è di controllo. Ritiene, concludendo, che si dovrebbero approvare questi atti solo per "fede".

Il Consigliere Marino sostiene che le Commissioni Consiliari sono necessarie, precisando che gli atti devono passare dalle Commissioni.

Il Presidente, interviene e precisa che i punti aggiunti all'odg sono stati trasmessi nel rispetto del Regolamento.

Il Consigliere Demaio informa che la conferenza Stato Regioni è stata rinviata al 4 Agosto p.v., e quindi occorre valutare anche questo aspetto.

La Consigliera Buscema si allontana dall'aula. Presenti n. 13 Consiglieri.

IL Consigliere Marino formalizza la proposta di rinvio del Consiglio per il 4 Agosto 2021, ore 18,00.

Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta la proposta del Consigliere Marino di rinvio del Consiglio per il giorno 4 Agosto 2021 alle ore 18,00, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 13 (Trovato, Marino, Demaio, Scala, Morana, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano e D'Antiochia)

Favorevoli n. 4 (Marino, Morana, Mirabella e Giannone)

Astenuti n. 9 (Trovato, Demaio, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano e D'Antiochia)

La proposta del Consigliere Marino di rinvio della seduta per il 04/08/2021 alle ore 18,00 non è approvata.

Il Consigliere Marino si allontana dall'aula. Presenti n.12/16 consiglieri.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, a scrutinio palese per alzata e seduta, la proposta n. 03 del 26/07/2021 del Capo Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 3 settembre 2020, n. 116”, con il seguente esito:

Favorevoli n. 9 (Trovato, Demaio, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano e D'Antiochia)

Contrari n. 3 (Mirabella, Morana e Giannone)

La proposta è approvata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 03 del 26/07/2021, del Capo Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 3 settembre 2020, n. 116”;

**Visto** il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV^ Entrate e Sviluppo Economico Dott.ssa Drago, e parere contabile espresso dal Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 20 del 28/07/2021;

**Visto** l'esito favorevole della superiore votazione;

**Visto** l'OREL Vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/199,

### **DELIBERA**

- Di approvare la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 03 del 26/07/2021 del Capo Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 3 settembre 2020, n. 116”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Morana, Mirabella, Giannone. Presenti n. 9/16.

Il Presidente sostituisce nelle funzioni di scrutatore la Consiglieria Morana con il Consigliere Bonincontro.



# COMUNE DI SCICLI

*Libero Consorzio Comunale di Ragusa*

**SETTORE IV ENTRATE – SVILUPPO ECONOMICO**



## REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 03

DEL 26/07/2021

### **OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 settembre 2020 N. 116.**

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate – Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**Richiamato** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 15/07/2020;

**Dato atto che** nel recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione Europea – in particolare si richiama la direttiva (UE) n. 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE – sono state introdotte importanti modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA) nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria, è intervenuto su:

- l'art. 183 del TUA sulla definizione dei rifiuti urbani, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che ha comportato come conseguenza il venir meno di cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'art. 184 del TUA sulla classificazione dei rifiuti, modificando parzialmente, tra l'altro, l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'art. 198 TUA con l'abrogazione della lett. g) del comma 2, facendo venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata al soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- L'art. 238 comma 10 TUA prevedendo l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non

domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

**Dato atto**, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinques, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

**Considerato** dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) operate dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha profondamente innovato la disciplina del trattamento dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie di rifiuti considerati "urbani" (e come tali sottoposti all'ambito del servizio comunale e quindi della relativa tassa) e quelli invece classificati come "speciali" (che invece non rientrano nel perimetro del servizio comunale e non possono essere quindi oggetto di tassazione);

**Considerato** che tale riforma ha un notevole impatto sull'applicazione della TARI, in relazione ai locali ove si producono rifiuti "urbani" con riferimento alle diverse categorie di utenza, in particolare:

- le categorie produttive (industriali, artigianali) sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti parte fissa e parte variabile relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per la tassazione delle quali si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999 limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelli indicate nell'allegato L-quinques alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- le categorie produttive agricole sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti in quanto produttive di rifiuti speciali, fatta eccezione per le attività agricole per connessione che invero producono rifiuti di cui all'allegato L-quinques del D.Lgs. n. 152/2006;

**Ravvisata** la necessità, oltrechè l'opportunità, di aggiornare il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione n 39 del 15/07/2021, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate, approvando un nuovo testo di regolamento TARI che tenga conto del nuovo panorama normativo;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Vista** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art. 639 e ss. disciplina la TARI;

**Ritenuto** di dovere approvare un nuovo il Regolamento comunale che disciplini, in maniera autonoma, la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1 commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013, costituito da n. 33 articoli, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**Visto** il Decreto Legge n. 18/2020 che quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

**Dato atto che** per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari di cui alla legge n. 147/2013;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la determina sindacale n. 2 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 30/11/2021;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/02/2021 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2021 – 30/11/2021.

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 31/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

**Visto** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Per quanto sopra, ritiene di poter proporre al C.C. l'adozione della presente deliberazione:**


Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, prevista ai sensi dell'art. 1 commi 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), costituito da n. 33 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato A);
2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine


perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**IL CAPO SETTORE IV  
(Dott.ssa Valeria Drago)**

**L'ASSESSORE AL RAMO  
(Rag. Guglielmo Scimonello)**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guglielmo Scimonello', written over a horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeria Drago', written over a horizontal line.



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Provinciale di Ragusa)

**SETTORE IV ENTRATE – SVILUPPO ECONOMICO**  
**SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 03 del 26/07/2021

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020 N. 116.**

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 26/07/2021



**IL CAPO SETTORE IV**  
**(Dott.ssa Valeria Drago)**


Valeria Drago

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 26.07.2021



**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
**(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**

Grazia Maria Galanti

---



# COMUNE DI SCICLI

*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*



\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

( TARI )

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ Del \_\_\_\_\_

## INDICE

Indice.....	2
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO .....	3
Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO.....	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
Art. 5 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....	4
Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICE IMPONIBILE.....	6
Art. 7 - CATEGORIE DI UTENZA.....	6
Art. 8 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI.....	6
Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE.....	8
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	9
Art. 11 - COEFFICIENTI PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.....	9
Art. 12 - PIANO FINANZIARIO.....	10
Art. 13 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA.....	10
Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA.....	11
Art. 15 - TRIBUTO PROVINCIALE .....	12
Art. 16 - DICHIARAZIONE.....	12
Art. 17 - CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	13
<b>CAPO II - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESCLUSIONI</b>	
Art. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....	15
Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UND PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.....	16
Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UND PER AVVIO DEL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI.....	17
Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UND PER ATTIVITA' STAGIONALI .....	17
Art. 22 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCONTA DIFFERENZIATA.....	17
Art. 23 - ESCLUSIONI.....	18
<b>CAPO III - RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI – SANZIONI - RATEIZZAZIONI</b>	
Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	21
Art. 25 - VERSAMENTI.....	21
Art. 26 - ACCERTAMENTO .....	21
Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI .....	22
Art. 28 - POTERI DEL COMUNE.....	23
Art. 29 - RATEIZZAZIONI.....	24
Art. 30 - RIMBORSI .....	24
Art. 31 - CONTENZIOSO .....	25
Art. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	25
<b>CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 33 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	26
<b>ALLEGATI:</b> A) - ELENCO RIFIUTI “EX ASSIMILABILI” E ATTIVITA' CHE PRODUCONO RIFIUTI EX ASSIMILABILI	
B) - UTENZE DOMESTICHE	
C) - UTENZE NON DOMESTICHE	

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel territorio del Comune di Scicli, della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dal successivo art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 che dispone l'abrogazione della disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), limitatamente alla disciplina di IMU e TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
2. La Tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Scicli relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuota il tributo per gli immobili individuati dal presente regolamento che sono ubicati nel proprio territorio.

### **Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree coperte e scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Si intendono per:
  - a. “**locali**”, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. “**aree coperte**”, superfici anche prive di edificazione e spazi circoscritti con copertura stabile, come tettoie, posti auto coperti, parcheggi coperti e superfici similari;
  - c. “**aree scoperte**”, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - d. “**utenze domestiche**”, le superfici ed i locali adibiti a civile abitazione;
  - e. “**utenze non domestiche**”, tutte le restanti superfici, aree e locali, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, **non operative**, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 5 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 116/2020, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 co 1 lett. b-ter del TUA (introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020):
  - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 (Allegato A);
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da

costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

**Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal

Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

#### **Art. 7 - CATEGORIE DI UTENZA**

1. Al fine del calcolo della tariffa, le utenze del Comune sono distinte in due grandi categorie:
  - utenze domestiche
  - utenze non domestiche o attività.
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

#### **Art. 8 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI**

1. Le UTENZE DOMESTICHE vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o in altri comuni e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, o in caso di domicilio continuativo fuori dal comune per comprovate motivazioni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le UTENZE DOMESTICHE diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da

soggetti residenti nel Comune di Scicli, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.

5. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Scicli ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza.
8. Le pertinenze si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento. In ragione della inferiore produzione di rifiuti per le pertinenze, la tariffa sarà determinata, solo per la parte fissa, assegnando ad essi lo stesso numero di componenti dell'immobile abitativo.
9. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito che non sono assoggettabili come pertinenze di abitazioni, che pagheranno la sola parte fissa della tariffa.
10. Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente e verificata e validata dal Comune.
11. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
12. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

13. Per le famiglie residenti nel Comune, il numero degli occupanti viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
14. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
15. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.
16. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato pr ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la qualità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, in base alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999.
17. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999, anche per solo uno o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

#### **Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE**

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato C.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della tariffa di cui alla classificazione TND03.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

#### **ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga".
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
4. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.
5. Le tariffe, per le diverse tipologie di utenze sono determinate sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, contenente le indicazioni fornite nel metodo normalizzato, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi del piano economico finanziario.
6. La tariffa del tributo, per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotto per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nelle tabelle in 'Allegato A' e Allegato B che riportano le classificazioni e i componenti/coefficienti utilizzati.
8. La tariffa, per ogni utenza domestica e non domestica, è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

#### **ARTICOLO 11 - COEFFICIENTI PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA**

1. Per l'applicazione della tariffa sono utilizzati i parametri (Ka, Kb, Kc, Kd) che possono essere annualmente aggiornati i suddetti parametri ovvero i coefficienti e gli indici di produttività delle utenze domestiche e non domestiche, sulla base o di segnalazione fornite dell'ente Gestore/Comune, o in base a cambiamenti anagrafici e socio economici, documentati da apposite e specifiche campagne di monitoraggio, i cui risultati verranno documentati con relazione allegata da comunicarsi contestualmente al piano finanziario.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, verranno applicati i coefficienti introdotti dal DPR 158/99, eventualmente modificati a seguito di analisi specifiche territoriali o da specifici studi di settore.
3. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
4. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
5. I coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile.
6. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in  $\text{kg/m}^2 \cdot \text{anno}$ . Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

#### **Art. 12 - PIANO FINANZIARIO**

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale adotta il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo divise in parte fissa e in parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.
2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello gestionale organizzativo, del

ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari;

3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

#### **Art. 13 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA**

1. Per i locali e costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nella categoria delle utenze non domestiche, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera.
  2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
  3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
5. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
8. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.
10. La nuova disciplina sul Canone Mercatale introdotta dalla L. 160/2019 stabilisce che limitatamente ai casi di occupazione temporanea il Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) sostituisca, oltre alla TOSAP/COSAP dello scorso anno, anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/2013.

#### **Art. 15- TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 16 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso, detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o dalla data in cui sono intervenute le modificazioni.
2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli interessati e presentata presso l'Ufficio TARI.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione

relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.

4. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi il Gestore considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a 1.
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

7. La denuncia o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
- l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

8. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da una dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Gestore appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera

procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

11. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.

12. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.

13. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 17 – CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**

- 1.L e utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2.L e utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3.Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 4.Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al protocollo generale dell'Ente, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 agosto, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 5.Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello all'uopo predisposto, sottoscritta dal legale

rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

- 6.L a mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente, entro il termine del 31 agosto per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 7.I Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché al *Servizio Ecologia e Gestione Rifiuti* dell'Ente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 8.L le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 9.L l'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi - TARI, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 11.
10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati,

salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **CAPO II – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONI**

### **Art. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE**

1. La TARI è ridotta per:

- a) Abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero come di seguito specificato:
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30% (trenta per cento) sia della parte fissa che di quella variabile; l'agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
  - abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; la tassa è ridotta del 30% sulla parte fissa e del 30% sulla parte variabile, l'agevolazione si applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell'interessato e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
- b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile);
- c) Abitazioni tenute a disposizione, di proprietà o in possesso di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile);
- d) Abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30%

(parte fissa e parte variabile) ;

- e) Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento) della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore, nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. La riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti da parte dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione da parte dell'ufficio competente.
  3. Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
  5. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
  3. Qualora ricorrano i presupposti per la contestuale applicazione di più agevolazioni e riduzioni tariffarie, la riduzione complessiva non può mai essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa calcolata separatamente.

#### **Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal

soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche (artigianali, commerciali, agricole ecc.) che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani (ex assimilabili – allegato L quater D.Lgs. n. 116/2020), direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e per tali superfici è tenuta alla corresponsione della sola parte fissa.

#### **ART. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICLICO DEI RIFIUTI URBANI**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI, commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo applicando la seguente formula:  $RID$  (percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo) =  $Q_{avv}$  (quantità documentata di rifiuti urbani avviati al recupero) /  $Q_{tot}$  (quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per la categoria tariffaria di appartenenza).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, inoltrando apposita istanza da presentare al Comune di Scicli e corredata dalla documentazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviata al riciclo tramite soggetti autorizzati e specializzati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER ATTIVITA' STAGIONALE**

1. Ai locali ed aree scoperte, sede di attività, adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

## **Art. 22- AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20 % (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo DOMESTICO, al massimo per il 30% dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo NON DOMESTICO.
4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, verrà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

## **Art. 23 - ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione o civile o a seguito di accordi riguardanti organi dello Stato.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

- a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
  - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
  - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
  - vi. locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - vii. civili abitazioni (non abitabili) prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, riscaldamento, rete telefonica e informatica, oggetto di formali disdette e cessazioni);
  - viii. locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- b. aree:
- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
  - iv. le aree scoperte adibite a verde.
5. I locali e le aree indicate ai punti delle lettere a) e b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (es. dichiarazione inagibilità o di inabitabilità emessi dagli organi competenti, revoca, sospensione di atti abilitativi, ecc.).
6. Sono esclusi i locali di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, i fienili, le stalle, le superfici contenenti paglia, sfalci, o altro materiale agricolo, le superfici adibite all'allevamento degli animali, comunque se condotti da soggetti titolari di attività agricola, mentre sono tassabili le parti abitative, i depositi e magazzini

generici, i magazzini di imprese agro industriali di trasformazione e commercializzazione, alla somministrazione, alla ricettività, delle attività qualificate come agricole “per connessione” (nonché uffici, mense, spogliatoi e servizi).

7. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La “continuità e prevalenza” nella parte di superficie dove si producono rifiuti speciali , ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione dei rifiuti speciali, rispetto alle parti di superficie dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo.

8. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>DETAZZAZIONE %</b>
Falegnamerie _____	50
Autocarrozzerie _____	50
Autofficine per riparazione veicoli _____	50
Gommisti _____	50
Autofficine di elettrauto _____	50
Verniciatura _____	50
Laboratori analisi cliniche _____	50
Studi dentistici ed odontotecnici _____	50

9. Per tutte le attività, non comprese fra quelle sopra elencate ma di analoga tipologia , per le quali è previsto per legge il conferimento di rifiuti speciali e che siano nella condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la stessa riduzione prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa.

10. Per i produttori di rifiuti speciali , la parte di superficie di magazzini, funzionalmente ed esclu-

sivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in quanto occupata da materie prime e/o merci ( il termine " merci" è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti), merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali , la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali , è detratta dalla superficie complessiva adibita a magazzini e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo. Sono invece assoggettate al tributo le parti di superficie dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di superficie dove vi è presenza di persone fisiche.

11. Per fruire dell'esclusione o della riduzione di cui ai commi precedenti, che sarà conteggiata a consuntivo, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività , la sua classificazione, il luogo di esercizio;
- presentare, allegata alla denuncia originaria o di variazione, la planimetria dei locali in cui siano distinte e delimitate le parti di superficie in cui si formano rifiuti speciali e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rispetto alla superficie complessiva oggetto del tributo;
- presentare annualmente apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o copia di contratto con ditte specializzate, copia della documentazione della tipologia dei rifiuti prodotti distinti per codice CER.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla Tari per l'intero anno solare di riferimento.

12. In tutti i casi di applicazione dell'esclusione, nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

### **CAPO III - RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI - SANZIONI**

#### **Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa un funzionario responsabile dei tributi, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di

riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

### **Art. 25 - VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in più rate con un minimo di n. 2 rate fino ad un massimo di n. 4 rate. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

### **Art. 26 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI

quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo precedente del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine di scadenza indicato in fattura e per il periodo di ritardo, si applicano gli interessi di mora nella misura di legge incrementati di 5 punti percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione delle somme.

### **Art. 28 - POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa e in particolare provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, a controllare i dati dichiarati nella comunicazione e i pagamenti effettuati.
2. A tale fine il Comune può:
  - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private ed ogni altra documentazione atta ad accertare la data di utilizzo del servizio;
  - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
  - richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
  - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - utilizzare tecnici o incaricati, alle proprie dirette dipendenze, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal Gestore medesimo;
  - verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. Il Comune può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
4. Il Comune in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.
5. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente il Gestore può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa
7. A tal fine la società potrà stipulare accordi con altri organi pubblici (GdF, Ministero dell'Economia, ecc) al fine acquisire dati e notizie su attività economiche soggette ad accertamento da parte degli stessi organismi.

#### **Art. 29 - RATEIZZAZIONI**

1. Il responsabile del Settore, su richiesta del contribuente, formulata su apposita modulistica, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del stesso, la rateizzazione del pagamento del tributo scaturente da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni, se complessivamente superiori ad € 250,00.
2. Per temporanea situazione di oggettiva difficoltà si intende tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa in cui versa il cittadino e/o nella difficoltà di mercato in cui versa, altresì, la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero per altra condizione economica sfavorevole che non consenta il pagamento del tributo. Detta situazione deve essere comprovata con documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica.
3. Il piano di rateazione può avere una durata massima di settantadue rate mensili secondo il seguente schema, tenuto conto che l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a € 100,00 e gravato da interessi commisurati al tasso legale:
  - fino a € 250,00 nessuna rateizzazione;
  - da € 250,01 a € 500,00 fino a due rate mensili
  - da € 500,01 a € 3.000,00 da tre a dodici rate mensili
  - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
  - dal € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
  - oltre € 20.000,00 da trentasei a settantadue rate mensili
4. Il provvedimento di autorizzazione della rateazione contiene il numero, la scadenza e l'ammontare delle singole rate con la specifica del tributo distinta in importo dovuto, interessi legali

ed eventuali sanzioni. Il suddetto provvedimento dovrà essere ritirato presso l'Ufficio competente, salva la possibilità di riceverlo tramite indirizzo pec comunicato nell'istanza.

5. In caso di peggioramento comprovato della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di n. 2 rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

### **Art. 30 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso nell'ambito del medesimo tributo.

### **Art. 31 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

### **Art. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 33 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
6. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

# ALLEGATO A

**D. Lgs. 116/2020**

**Allegato L-quater Elenco rifiuti "ex-assimilabili"**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

**Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

## Allegato B - UTENZE DOMESTICHE

### Classificazioni

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali
TD 05	Altre abitazioni non residenti
TD 06	Pertinenze altre abitazioni non residenti

### Componenti e Coefficienti

<b>Componenti</b>	<b>ips</b>	<b>iqs</b>
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti		

## Allegato C - UTENZE NON DOMESTICHE

### Classificazioni e Coefficienti

Codice	Descrizione	ips	iqs
TND.01	01. Uffici della Pubblica Amministrazione, associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		
TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.07 A	07 A. Agriturismi con somministrazione di pasti		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante, pensioni		
TND.08 A	08 A. Agriturismi senza somministrazione di pasti		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai		
TND.15	15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismo solo ristorazione		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Pluri licenze alimentari e/o miste agricole, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		
TND.31	31. Bed and breakfast e case vacanze		



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio di Ragusa  
Collegio dei Revisori dei Conti

**Al Presidente del Consiglio Comunale**  
**Al Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa V. Drago**  
**Al Capo Settore VII Ing. A. Pisani**

**SEDE**

Prot. n. 4 del 28/07/2021

Si trasmette il Verbale n. 20 e 21 del 28/07/2021

Per il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Dott. Francesco Lembo

**E**  
COMUNE DI SCICLI  
COMUNE DI SCICLI  
Protocollo N. 0029435/2021 del 28/07/2021



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 20 del 28/07/2021

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.07.2021 Settore IV Entrate – Sviluppo Economico, avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 26 luglio 2021, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

### PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 3 presentata in data 26/07/2021, concernente l'approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

### CONSIDERATO

che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;

che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";



che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente (EGATO - Consiglio d'Ambito - Comune o altro soggetto) si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

#### RILEVATO

che con la presente proposta deliberativa viene approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tari in recepimento alle disposizioni di cui al D.lgs 3/9/2020 n.116;

che le competenti Commissioni Consiliari non hanno ancora espresso parere in merito;

che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal capo Settore IV dott.ssa Valeria Drago e dal capo Settore Finanze dott.ssa M. G. Galanti ;

che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

#### VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il nuovo Regolamento consente il mantenimento:



del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;

del rispetto del requisito della completezza;

del rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

della coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'OREL vigente;

#### CONCLUSIONE


In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.

Scicli, 28 luglio 2021

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo

– Presidente



Dott. Giuseppe Termine

– Componente



Rag. Angelo Giallongo


– Componente



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*(Avv. Rita Maria Trovato)*



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

*(Dott.ssa Maria Sgarlata)*



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

**ATTESTA**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

**L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line**

**Sig.ra Carmela Arrabito**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione,

**è divenuta esecutiva il giorno**

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**